

**Contratto di appalto per
I servizi organizzativi del premio di sviluppo - Doc/it Women Award
CIG: BC4D79DB30
Codice commessa: OD/21**

*

Art.1 - Le Parti

1. **Fondazione Sistema Toscana**, con sede legale in Firenze, Via Duca d'Aosta n. 9, codice fiscale e partita IVA n. 05468660484 in persona del Direttore, Francesco Palumbo, domiciliato per la carica presso la sede legale della Fondazione Sistema Toscana (di seguito denominata per brevità **"FST"**, o anche **"Committente"**).
2. **Doc/it – Associazione Documentaristi Italiani**, con sede legale in Bologna, Via Riva di Reno n.72, codice fiscale 97233950159 e partita IVA n. 02448901203, in persona del legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede legale (di seguito denominata anche soltanto **"Affidatario"** o **"Esecutore"**).

Art. 2 - Ruoli di RUP, DEC e Responsabile della fase di affidamento

1. Il ruolo di Responsabile Unico del Progetto (RUP) e di Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) ai sensi degli artt. 15 e 114 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice) è assunto dal Responsabile dell'Area Cinema e Mediateca, Stefania Ippoliti (recapito e-mail: s.ippoliti@fst.it).
2. Il Responsabile della fase di affidamento è Cecilia Gennai, Responsabile dell'Ufficio Acquisti e Gare.

Art. 3 - Oggetto

1. Oggetto del presente contratto sono i servizi organizzativi del premio di sviluppo - Doc/it Women Award.
2. È vietata la cessione totale o parziale del contratto.
3. Il presente contratto è esente da registrazione ai sensi dell'articolo 6 del summenzionato d.P.R. n. 131/1986 e ss.mm. e ii., salvo che in caso d'uso. L'imposta di registro (in caso d'uso) e ogni altra spesa connessa alla stipula e all'esecuzione del contratto, escluse le spese legali, sono a carico dell'Affidatario.

Art. 4 - Importi

1. Il corrispettivo riconosciuto all'Affidatario è pari ai € 1.000,00 (euro mille/00).
2. Per l'espletamento dei servizi oggetto del contratto affidato non sono rilevabili rischi da interferenze per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza e pertanto non risulta necessario prevedere la predisposizione del "Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze" – DUVRI e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza di cui all'art. 41 comma 14 del Codice.
3. Nel corrispettivo come sopra determinato deve ritenersi compresa ogni prestazione rientrante nel presente Contratto e pertanto null'altro sarà dovuto al riguardo, espressamente rinunciando l'Affidatario a qualsiasi pretesa.
4. I corrispettivi del presente contratto sono soggetti alle disposizioni del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, per quanto concerne l'IVA.
5. L'IVA è a carico di FST.
6. Il presente contratto è esente da registrazione ai sensi dell'articolo 6 del summenzionato d.P.R. n. 131/1986 e ss.mm. e ii., salvo che in caso d'uso. L'imposta di registro (in caso d'uso) e ogni altra spesa connessa alla stipula e all'esecuzione del contratto, escluse le spese legali, sono a carico dell'Affidatario.

Art. 5 - Termini temporali

1. Il contratto acquista efficacia nel momento in cui è sottoscritto da ambo le Parti e la conserva sino al termine finale dell'evento.

Art. 6 - Recesso e opzioni

1. È espressamente escluso il tacito rinnovo.
2. Il recesso da parte di FST è disciplinato dall' art. 123 del Codice. È fatto divieto all'Affidatario di recedere dal presente contratto.

Art. 7 - Riservatezza

1. Ciascuna Parte è tenuta, anche in corso di rapporto, al riserbo sulle informazioni riservate e confidenziali ricevute e a conservarle con misure di sicurezza e un grado di attenzione non inferiori a quelli applicati alle proprie

informazioni riservate, garantendo una adeguata protezione contro la diffusione, la riproduzione o l'utilizzo non autorizzati.

Art. 8 - Sicurezza e obblighi dell'Affidatario

1. Tutte le operazioni previste in questo Contratto devono essere svolte nel pieno rispetto delle norme vigenti compreso il D. Lgs. 81/2008 in materia di Prevenzione infortuni e igiene del lavoro.

Art. 9 - Penali e risoluzione del contratto

1. La mancata esecuzione delle prestazioni sopra descritte (o anche di una parte soltanto di esse) entro i termini concordati tra l'Affidatario e la Committente, quando non sia determinata o imputabile dalla/alla Committente, sarà considerata un grave inadempimento ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1455 c.c. e determinerà il sorgere della relativa responsabilità per il risarcimento del danno, causato alla Committente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e seguenti c.c.
2. In caso di risoluzione, la Committente procederà a rivalersi sui pagamenti ancora da effettuare, salvo l'ulteriore risarcimento dei danni, anche derivante dalla necessità di procedere ad un nuovo affidamento, dalla mancata esecuzione delle attività, dal danno d'immagine eccetera.

Art. 10 – La ricevuta

1. La Ricevuta dovrà essere intestata a:
Fondazione Sistema Toscana
Via Duca d'Aosta, 9 - 50129 Firenze
P.IVA 05468660484 - Codice Fiscale 05468660484
2. La ricevuta dovrà riportare nel campo descrizione il dettaglio della fornitura e il riferimento all'incarico, come di seguito indicato:
Servizi organizzativi del premio di sviluppo - Doc/it Women Award
CIG: BC4D79DB30
Codice commessa: OD/21
3. Il pagamento del dovuto avverrà tramite bonifico bancario a 30 gg. d.f.f.m., previa verifica da parte di FST della regolarità contributiva dell'Operatore economico, presso i competenti enti previdenziali.

Art. 11 - Obbligo di rispettare il Codice Etico, i principi del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (ex D.lgs 231/01) e Manleva

1. L'Esecutore è a conoscenza del fatto che FST ha adottato e attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e ss., con i relativi allegati: Codice Etico e Sistema Disciplinare che dichiara di aver letto dal profilo web di questa Committente e che dichiara di aver compreso.
2. L'Esecutore aderisce ai principi ispiratori del succitato Codice etico e si impegna ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel d.lgs. 231/01 e ss. mm. e ii.
3. L'Esecutore si impegna altresì a far rispettare agli eventuali suoi collaboratori tutti i principi contenuti nel Codice etico di FST nonché le disposizioni previste dal d.lgs. 231/2001. La violazione dei sopra scritti principi e delle norme della sopracitata legislazione costituisce un'ipotesi di grave inadempimento contrattuale.
4. L'Esecutore manleva fin d'ora FST per eventuali sanzioni o danni che dovessero derivare a quest'ultima quale conseguenza della violazione del Codice etico di FST e delle previsioni del d.lgs. 231/01 da parte della stessa Affidatario o di suoi eventuali collaboratori.

Art. 12 - Clausola Risolutiva

1. Qualora l'Esecutore, o suoi eventuali collaboratori, violi i precetti citati nell'Art. precedente, nonché in caso di commissione di reati presupposto del D. Lgs. 231/2001 da parte dell'Esecutore stesso o di suoi eventuali collaboratori, FST potrà risolvere il presente contratto con comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata a.r. o PEC. La risoluzione avrà effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione. La Committente potrà inoltre agire per il risarcimento di eventuali danni patiti o patienti.

Art. 13 - Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

1. Con la documentazione presentata l'Esecutore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 10 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche. L'Affidatario in sede di partecipazione ha già prodotto il codice IBAN del conto corrente bancario o postale dedicato su cui transiteranno tutti i movimenti relativi

a detta commessa con FST (il CIG attribuito dall'A.N.AC. è: BC4D79DB30) e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato.

2. In caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti consentiti dalla legge idonei a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari, il contratto è risolto di diritto.

Art. 14 - Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali, emanata con il d.lgs. 30 giugno 2003, n.196 aggiornato nei contenuti a seguito dell'adozione, il 25 maggio 2018, del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento Generale Protezione Dati), la Committente informa l'Affidatario che:
 - a. i suoi dati saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle predette normative e di tutti gli obblighi previsti da leggi o regolamenti e saranno conservati in archivi di tipo magnetico e cartaceo;
 - b. l'Affidatario può esercitare, in merito al trattamento, i diritti di cui all'art. 15 del Regolamento UE 2016/679.

Art. 15 - Foro competente e clausole finali

1. Ogni controversia relativa al presente contratto sarà di esclusiva competenza del Foro di Firenze.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Incarico, si fa riferimento alla Direttiva n. 2014/24/UE, al già citato d.lgs. 36/2023, alla Legge regionale Toscana 13 luglio 2007, n. 38, al Regolamento di esecuzione della medesima L.R.T. 38/2007 approvato con D.P.G.R. n. 30/R del 27 maggio 2008, e a ogni altra diversa disposizione in vigore, pertinente alla materia.

Letto, approvato e sottoscritto

Firmato digitalmente dalle Parti

Per **Doc/it – Associazione Documentaristi Italiani**
Il legale rappresentante

Per **Fondazione Sistema Toscana**
Il Direttore